



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia

Serie contratti n. 1 del 12 ottobre 2022

CONTRATTO D'OPERA
(artt. 2222 ss. C.c.)

Con il presente contratto, avente ogni più ampio effetto di legge tra

la Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia C.F. 80018970329, di seguito denominata "Soprintendenza", con sede in Trieste, via Alessandro Lamarmora 17, legalmente rappresentata dal soprintendente Luca Caburlotto

e

Annalisa Giovannini, nata a Trieste il 16 marzo 1962, ivi residente in via Fra' Pace da Vedano 4, cf GVN NLS62C56L424I, di seguito denominata "collaboratore";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti* e in particolare l'art. 3, comma 1, lettere *f-bis*) e *f-ter*);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;

VISTO il decreto dirigenziale generale 19 maggio 2020, n. 219, con il quale è stato conferito al dott. Luca Caburlotto l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di soprintendente della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia;

VISTO il finanziamento erogato alla Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia dal Comitato tecnico-scientifico speciale per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale presso la Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, ai sensi del *Bando 2021 per l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative relativi al patrimonio storico della Prima guerra mondiale - Tipologia E: Valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale* per il progetto *Il Milite Ignoto e il Cimitero degli Eroi di Aquileia. Storie, memorie di caduti e restauro di un luogo simbolo. Studio e pubblicazione*;

VISTA la determina a contrarre 5 agosto 2022, n. 14, a seguito di procedura avviata ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante avviso pubblico di selezione per titoli, per il conferimento di due incarichi individuali di collaborazione relativi alla realizzazione del progetto in parola da porre in essere mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.;

CONSIDERATO che la dott.ssa Annalisa Giovannini dichiara di essere consapevole che l'interesse della Soprintendenza alla stipula del presente contratto sussiste con la ragione della perfetta e completa esecuzione delle prestazioni e che, in caso di difformità, la Soprintendenza non vi sarà interessata;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ha acquisito la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al fine di accertare la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, nonché la disponibilità della dott.ssa Annalisa Giovannini allo svolgimento dell'incarico e la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto d'interesse;

CONSIDERATO che la Soprintendenza intende stipulare un contratto d'opera professionale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del contratto)

1. Il collaboratore redigerà un saggio scientifico, finalizzato alla realizzazione di un volume sul tema *Il Milite Ignoto e il Cimitero degli Eroi di Aquileia. Storie, memorie di caduti e restauro di un luogo simbolo. Studio e pubblicazione* edito a cura della Soprintendenza, riguardante la ricostruzione integrale e dettagliata delle vicende del Cimitero degli Eroi di Aquileia e delle sue premesse (tra cui la costruzione del cimitero di guerra di Perteole di Ruda), nonché del contesto storico della cerimonia della scelta del Milite Ignoto, ivi compresi i relativi allestimenti, la loro documentazione e il riscontro sulla stampa e su altri mezzi di comunicazione dell'epoca, inclusa la ricostruzione dettagliata delle biografie di tutti i militari caduti che sono stati sepolti nel Cimitero degli Eroi, compresi quelli traslati altrove nel corso del tempo, con la raccolta della completa bibliografia precedente riguardante la storia del Cimitero degli Eroi e le cerimonie di scelta e traslazione del Milite Ignoto; la consultazione dell'Archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito - Ministero della Difesa; dell'Archivio del Museo Centrale del Risorgimento di Roma; dei fondi Ugo Ogetti alla Biblioteca Nazionale di Firenze e Celso Costantini all'Archivio Diocesano di Pordenone; degli archivi dei Comuni di Aquileia e Ruda e della Parrocchia di S. Maria Assunta di Aquileia e degli altri archivi e biblioteche pubblici e privati il cui interesse intervenisse nella corso dell'attività di approfondimento. La ricerca dovrà approfondire anche il rilievo assunto dall'antica Aquileia, intesa come baluardo della romanità e centro militare strategico in direzione delle popolazioni barbare, in funzione delle trasposizioni politiche e dell'uso retorico e strumentale che ne viene fatto sia al momento della costruzione che da parte del regime fascista, con particolare riferimento ai confini orientali dell'allora Regno d'Italia, e dovrà valutarne gli esiti anche nei tempi successivi.
2. La Soprintendenza indicherà preventivamente agli autori i criteri redazionali da adottarsi per la stesura del testo, in conformità a quanto determinato per la pubblicazione.
3. La Soprintendenza si premurerà di intervenire ogni qualvolta necessario per favorire l'accesso ad archivi e biblioteche private o la concessione di materiale documentario di qualsiasi genere.

Art. 2

(Tempi e modalità di esecuzione dell'incarico)

1. Il saggio scientifico dovrà essere redatto e consegnato, con tutta la documentazione ad esso afferente, nel tempo di giorni 266 naturali e consecutivi dalla registrazione degli organi di controllo.
2. La collaborazione sarà espletata personalmente dal collaboratore, con attrezzature proprie, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, senza che possa in nessun caso configurarsi una forma di lavoro dipendente con la Soprintendenza.

Art. 3

(Obblighi del prestatore)

1. Il collaboratore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto con diligenza e competenza adeguate alla complessità dell'incarico e nel rispetto delle modalità concordate.
2. Il collaboratore si impegna a non assumere incarichi e consulenze né a svolgere attività lavorative che possano configurare l'insorgere di incompatibilità per il corretto svolgimento dell'incarico.
3. Il collaboratore si impegna a conservare e utilizzare i dati raccolti nell'esecuzione del presente contratto esclusivamente per le finalità ivi previste nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati; di conseguenza egli è tenuto a adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, a qualunque titolo, nello svolgimento della propria

attività di collaborazione, fermo restando che non potrà farne uso, né riferire o permettere l'accesso a terzi senza l'espresso consenso scritto dell'Amministrazione.

4. Il collaboratore si impegna, ai sensi dell'art. 1260 c.c., a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente atto.

5. La cessione del contratto è vietata.

Art. 4

(Elezione del domicilio)

1. Il domicilio postale e quello di posta elettronica certificata del collaboratore sono quelli eletti dal medesimo nella domanda di ammissione alla procedura di selezione.

Art. 5

(Disciplina)

1. L'affidamento sarà eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

a) dal presente contratto;

b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) dal codice civile per quanto non espressamente regolato dal presente accordo.

Art. 6

(Compenso e termini di pagamento)

1. Il compenso per la redazione del saggio scientifico di cui all'art. 1, al lordo di ogni onere di legge è determinato in € 4.980,00 (euro quattromilanovecentottanta/00).

2. Il presente contratto di intende a corpo e non a misura e l'importo di cui al comma precedente vale a coprire tutte le spese necessarie per la completa esecuzione delle attività richieste, comprese quelle di trasferta.

3. Il pagamento sarà effettuato, previa accettazione del saggio scientifico redatto dal collaboratore, in un'unica soluzione mediante accredito su conto corrente intestato a Annalisa Giovannini IBAN IT 90 X076 0112 3000 0003 4914 457 a seguito di richiesta in carta semplice;

4. Il collaboratore, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal contratto, emetterà ricevuta di prestazione di lavoro autonomo occasionale conforme alla legislazione vigente.

5. Il collaboratore si obbliga al rispetto delle normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, in violazione della quale il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato.

Art. 7

(Tutela della riservatezza)

1. In applicazione del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/16, la Soprintendenza si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal collaboratore. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del rapporto con l'amministrazione nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 8

(Forma di stipula)

1. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 40, del Testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 9

(Controversie)

1. In caso di insorgenza di controversie non altrimenti componibili, il foro competente è quello di Trieste.

Art. 10

(Efficacia ed esecuzione del contratto)

1. L'efficacia e l'esecuzione del contratto sono condizionate all'esito positivo del procedimento di controllo preventivo da parte della Corte dei conti come previsto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.
2. Nel caso in cui il predetto controllo dia esito negativo, il contratto si intende risolto dal momento della sottoscrizione e nulla è dovuto al collaboratore.

Trieste, 12 ottobre 2022

Il collaboratore
Annalisa Giovannini
(firmato digitalmente)

Il Soprintendente archivistico
Luca Caburlotto
(firmato digitalmente)